

**BOZZE DI STAMPA**

**13 marzo 2024**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (997-A)**

## **EMENDAMENTI**

**(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.2**

**MAIORINO, CATALDI**

*Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 50 e del 20 per cento rispettivamente nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a) e nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b).».*

*Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «euro 7.573.859» con le seguenti: «euro 12.500.000».*

## ORDINI DEL GIORNO

### **G1.100 (già 1.0.4)**

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie, ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi e contrastare il sempre più evidente fenomeno dell'astensionismo elettorale che si riscontra in tutte le tipologie di elezioni siano esse nazionali o locali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare, attraverso lo stanziamento di apposite risorse, una sperimentazione di particolari modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate tramite adeguati strumenti digitali e tecnologici che possano garantire la sicurezza, la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

---

### **G1.101 (già 1.1)**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premessi che:

nell'ambito del processo di digitalizzazione in materia elettorale, il Ministero dell'interno ha promosso già da alcuni anni un programma di dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali, incentivando il progressivo superamento, da parte di tutti i comuni italiani, delle liste elettorali in formato cartaceo e la loro contestuale sostituzione con liste in formato elettronico al fine di apportare rilevanti benefici, non solo in termini di riduzione della spesa sul materiale di stampa, ma anche

di snellimento e semplificazione delle operazioni di aggiornamento del corpo elettorale;

lo stesso Ministero dell'interno sta realizzando, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto di integrazione delle liste elettorali nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), così come prescritto dall'art. 62, commi 2-*ter* e 6-*bis*, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con il Piano Nazionale Complementare (PC), che consentirà ai cittadini di scaricare direttamente on-line la certificazione digitale relativa al godimento dell'elettorato attivo, nonché di poter consultare e di richiedere l'aggiornamento dei propri dati elettorali anche in modalità telematica,

impegna il Governo:

a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, per poter procedere all'introduzione di una tessera elettorale digitale, in progressiva sostituzione della tradizionale tessera elettorale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, consentendo, dopo una prima fase sperimentale da realizzare in un numero limitato di sezioni elettorali, che la certificazione dell'avvenuta partecipazione al voto avvenga mediante un'apposita applicazione informatica, interoperabile con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), e secondo modalità tecniche da definirsi con decreto del Ministro dell'interno.

---

### **G1.102 (già 1.0.5)**

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

considerato il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024, previsto dall'articolo 1;

al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche,

impegna il Governo:

a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, volta ad incentivare i comuni, compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica, ad individuare

sedi alternative agli edifici scolastici che, aventi i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali, vengano destinati a questo.

---

**G1.103 (già 1.0.9)**

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997),

impegna il Governo:

a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, volta a consentire l'ammissione al voto nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza, al personale della protezione civile nonché al personale afferente alle associazioni di volontariato impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

---

## EMENDAMENTI

**1.0.6**

TOSATO, BIZZOTTO, STEFANI, PIROVANO, SPELGATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1.1**

*(Modifica all'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165 le parole: "secondo mandato" sono sostituite dalle seguenti: "terzo mandato".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione.».

---

**1.0.105**

MUSOLINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1.1**

*(Disposizioni per la rieleggibilità allo scadere del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165 le parole: "secondo mandato" sono sostituite dalle seguenti: "terzo mandato".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione.».

---

**1.0.100 (già 1.0.3)**

MAIORINO, CATALDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1.1**

*(Disposizioni per lo svolgimento contemporaneo delle consultazioni elettorali).*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla parte prima, titolo III, capo I, dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

*«Art. 54-bis. - (Rinnovo del consiglio comunale per scadenza del mandato) - 1.* L'elezione del consiglio comunale si svolge nei seguenti turni elettorali annuali:

*a)* in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la scadenza del mandato cade nel primo semestre dell'anno;

*b)* in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la scadenza del mandato cade nel secondo semestre dell'anno.

2. Il turno elettorale di cui alla lettera *a)* si intende prorogato fino alla data delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia qualora queste siano fissate in una data successiva al 15 giugno.

3. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

*Art. 54-ter. - (Rinnovo del consiglio comunale per motivi diversi dalla scadenza del mandato) - 1.* L'elezione del consiglio comunale che deve essere rinnovato per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolge in due turni elettorali annuali:

*a)* nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera *a)*, se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 20 agosto dell'anno precedente e prima del 24 febbraio;

*b)* nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera *b)*, se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 24 febbraio e prima del 20 agosto.

*Art. 54-quater. - (Data per lo svolgimento delle elezioni) - 1.* La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno antecedente quello previsto per la votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge.

Art. 54-*quiquies*. - (Election day) - 1. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

2. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 1, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni politiche.

3. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e non trovino applicazione i commi 1 e 2 del presente articolo, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per il *referendum*.

4. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere elezioni regionali, e non trovino applicazione i commi 1, 2 e 3, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni regionali. Nel caso di elezioni regionali indette in date diverse nello stesso turno elettorale, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data in cui è convocato il maggior numero di elettori per le elezioni regionali»;

b) all'articolo 141, il comma 4 è abrogato;

c) all'articolo 143, comma 10, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. All'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori» sono soppresse;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Qualora nel termine di indizione delle elezioni regionali di cui al comma 1, ovvero nei trenta giorni successivi o precedenti a tale termine, gli elettori per le elezioni regionali, o una parte di essi, possano essere convocati per le elezioni comunali, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero per un *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, il citato termine può essere anticipato o prorogato di ulteriori trenta giorni, quando ciò sia necessario al fine di consentire che le elezioni regionali si effettuino contestualmente alle altre consultazioni elettorali.

1-ter. Allo scopo di contenere la spesa pubblica e di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, il Ministro dell'interno verifica tempestivamente con le regioni interessate al rinnovo dei ri-

spettivi organi regionali la possibilità di coordinare la data per lo svolgimento delle elezioni regionali con la data delle altre consultazioni elettorali nel medesimo semestre al fine di permetterne lo svolgimento contestuale».

3. Il comma 3-*bis* dell'articolo 21-*ter* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«3-bis. Qualora nel termine di indizione delle elezioni suppletive, o nei trenta giorni successivi, gli elettori del collegio, o una parte di essi, siano convocati per lo svolgimento di elezioni comunali, regionali, europee o per un *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, le elezioni suppletive si svolgono nella data prevista per tali consultazioni se compatibile con i termini per il deposito dei contrassegni e la presentazione delle candidature».

4. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: «entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso» sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa in uno dei seguenti turni elettorali:

a) tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 20 agosto ed entro il 24 febbraio;

b) tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 24 febbraio ed entro il 20 agosto.

Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni.

Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 3, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni»;

3) al terzo comma, le parole da: «ritardare» fino a «articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «può rinviare al successivo turno»;

b) all'articolo 34, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Qualora nel periodo di cui al primo comma siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni».

5. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.»

**1.0.101 (già 1.0.8)**

MAIORINO, CATALDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1.1**

*(Disposizioni relative alla cartellonistica elettorale)*

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 400, lett. h), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "alla metà nei comuni", sono sostituite dalle seguenti: "di un terzo nei comuni";

b) le parole "e ad un terzo nei comuni", sono sostituite delle seguenti: "e ad un sesto nei comuni".».

---

**1.0.102**

PAROLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1.1**

*(Disposizioni urgenti per semplificare gli adempimenti elettorali)*

1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14:

1) al secondo periodo, dopo le parole: "delega dell'interessato, da sottoscrivere" aggiungere la seguente: "obbligatoriamente";

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Entro le successive 48 ore i soggetti di cui al presente comma, provvedono a sanare eventuali errori ovvero omissioni nelle documentazioni previste ai sensi dei precedenti periodi.";

b) al comma 23 aggiungere infine il seguente periodo: "Alla medesima sanzione è soggetto il candidato che si sottrae ovvero ostacola gli adempimenti previsti dal secondo, terzo e quarto periodo del comma 14".».

---

**1.0.103**

CRISANTI, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1.1**

*(Esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero)*

1. A decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo previste per l'anno 2024, le disposizioni di cui al titolo VI della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, si applicano anche ai cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che risiedono in Paesi non aderenti all'Unione Europea.»

*Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.0.104 (già 1.0.7)**

MAIORINO, CATALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1.1**

*(Norme in materia di assunzione di personale degli enti locali).*

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

"2-ter. È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati."».

---

## **Art. 1-ter**

### **1-ter.100**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1-ter**

*(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)*

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla predetta dichiarazione sono allegati, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale del medesimo comune, presso cui recarsi a votare.

4. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore.

5. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

6. Presso ciascuna sezione elettorale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.

7. Le operazioni di scrutinio delle urne di cui al comma 6 si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

8. Ciascuna sezione elettorale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di cui al comma 7 e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.

9. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale di cui al comma 6. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

10. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma, altresì, un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

11. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

12. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

**1-ter.101**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1-ter**

*(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)*

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.

3. Alla domanda, presentata per via telematica ai sensi del comma 2, l'elettore deve allegare:

*a)* il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

*b)* una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

*c)* un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per i fini di cui all'articolo 2, comma 2, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 6.

5. Per i degenti in ospedali e case di cura continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per

la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

6. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, indicata nella comunicazione di accettazione della domanda di cui al comma 4.

7. Nel caso previsto dal presente articolo, l'elettore, al momento dell'esercizio del voto, deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2, nel termine ivi previsto, e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

8. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale,

il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

*a)* un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

*b)* l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera *b)*, esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera *a)*».

9. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 48-*bis*. - *1*. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

*a)* il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

*b)* una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

*c)* un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

*a)* un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

*b)* l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera *b)*, esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera *a)*».

11. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis.* - *1.* I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

*a)* il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

*b)* una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

*c)* un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

*a)* un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

*b)* l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, compresi i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali presidiate, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza, nonché quelle per la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

#### **1-ter.102**

MUSOLINO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «per motivi di studio».*

---

#### **1-ter.103**

GELMINI, LOMBARDO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «motivi di studio», inserire le seguenti: «, di lavoro e di cura»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa», con le seguenti: «la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1».*

*Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede per ragioni di studio, di lavoro e di cura in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024».*

---

**1-ter.105**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «di studio», inserire le seguenti: «, di lavoro o di cura»;*

b) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli elettori fuori sede di cui al comma 1» inserire le seguenti: «, ad eccezione degli elettori fuori sede che sono temporaneamente domiciliati in un comune diverso da quello di residenza per motivi di cura che possono votare nel comune di temporaneo domicilio ai sensi del comma 2,»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «, nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa» con le seguenti: «, nonché la certificazione o altra documentazione attestanti l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, se la richiesta è presentata per motivi di studio; lo svolgimento dell'attività lavorativa, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro; la presenza di ragioni sanitarie, se la richiesta è presentata per motivi di cura».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, per motivi di studio, lavoro o cura, in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024).*

---

**1-ter.106**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole: «per motivi di studio» aggiungere le seguenti: «, di lavoro o di cura»;*

2) *al comma 5 dopo la parola: «formativa» inserire le seguenti: «o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio.».*

---

**1-ter.104**

NATURALE, MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1 dopo le parole: «motivi di studio» inserire le seguenti: «, lavoro o cure mediche».*

---

**1-ter.107**

LISEI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole da: «all'Ufficio elettorale circoscrizionale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, a cura del Comune capoluogo di regione, all'ufficio elettorale provinciale per le operazioni di completamento di cui al comma 17.».*

---

**1-ter.0.100**

GELMINI, LOMBARDO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-quater**

*(Agevolazioni per gli studenti fuori sede per l'esercizio del diritto di voto)*

1. In caso di abbinamento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024 alle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali o a un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, agli studenti di età inferiore ai ventotto anni residenti nei comuni e nelle regioni interessate, che siano domiciliati per motivi di studio in altra regione, è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 nella misura del 100% del prezzo base sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard.

2. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al primo comma, nei limiti dell'importo massimo stabilito.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 10 milioni di euro, si provvede me-

dian­te cor­ris­pon­den­te ri­du­zio­ne del Fon­do di cui all'ar­ti­co­lo 1, com­ma 200, della leg­ge 23 dicem­bre 2014, n. 190.»

### **1-ter.0.101**

GELMINI, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-quater.**

*(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti in un Paese situato al di fuori dell'Unione Europea in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)*

1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

#### **"Art. 3-bis.**

*(Voto degli italiani nei Paesi al di fuori dell'Unione)*

1. Gli elettori italiani residenti nei Paesi situati al di fuori dell'Unione e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso le ambasciate d'Italia, i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi di cui al comma 1 per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, apposita domanda diretta

al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltrato al Ministero dell'interno.

4. Nella domanda di cui al comma 3 devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare, anche per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi di cui al comma 1 con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto."

2. All'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo comma, dopo le parole "della Comunità europea" sono aggiunte le seguenti: "e nei Paesi situati al di fuori della Comunità europea";

b) al quarto comma, le parole "presso i Paesi della Comunità europea" sono soppresse.»

---

## Art. 2

### 2.100

LISEI

*Al comma 1, lettera c), capoverso «236-ter» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» *con le seguenti:* «in fase di prima applicazione»;

b) *dopo le parole:* «3 marzo 2023» *inserire le seguenti:* «, recante il dato di popolazione censuaria al 31 dicembre 2021. La successiva data di rife-

rimento della popolazione a fini elettorali viene determinata, con le modalità di cui al comma precedente, in base ai risultati censuari al 31 dicembre 2026».

---

## **2.101**

D'ELIA, VERDUCCI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) all'alinea, le parole ", distinte per uomini e donne," sono soppresse;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il cognome e il nome;"

b) all'articolo 8, le parole ", distinto per uomini e donne," ovunque ricorrono, sono soppresse;

c) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono formati in duplice copia.".

2-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Ufficio elettorale di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, provvede a una revisione straordinaria delle liste elettorali, al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 2-bis.».

---

## **Art. 2-bis**

### **2-bis.100**

MAIORINO, CATALDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2-bis.101**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «e di propaganda elettorale»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al simbolo o emblema politico registrato come marchio di impresa si applicano le norme che regolano la propaganda elettorale.».

---

**2-bis.102**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il simbolo o emblema politico registrato come marchio di impresa soggiace agli adempimenti e alle limitazioni legate al periodo della campagna elettorale, in special modo con riguardo ai suoi ultimi trenta giorni, ovvero alla giornata che precede il voto e durante tutto il periodo di apertura dei seggi.».

---

**2-bis.103**

MAIORINO, CATALDI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità di registrazione come marchio d'impresa dei simboli ed emblemi politici.

1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla adozione dei decreti ministeriali di cui al precedente comma.».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### Art. 3

#### **G3.100**

LISEI, DELLA PORTA, SPINELLI, DE PRIAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (AS 997-A),

premessi che:

l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in esame dispone per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali di tutti i capoluoghi di provincia, indipendentemente dalla dimensione demografica, l'applicazione degli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

considerato che:

la disposizione soprarichiamata potrebbe ingenerare dubbi sulla disciplina applicabile in tema di mandati laddove trovi applicazione il sistema elettorale previsto per i capoluoghi di provincia;

impegna il Governo:

a fornire alle Commissioni e Sottocommissioni elettorali indicazioni in merito alle disposizioni sui mandati dei sindaci introdotte dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge del 29 gennaio 2024, n. 7, che modifica l'articolo 51, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel senso che trovano applicazione esclusivamente in relazione alla consistenza demografica prevista dal predetto articolo 51, a prescindere dal sistema elettorale applicabile.

---

#### **G3.101 (già 3.1)**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elet-

torali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premessi che:

l'articolo 3 del decreto-legge reca norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione al fine di garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, sia con riferimento al sistema elettorale agli stessi applicabile;

sarebbe opportuno inserire modifiche del comma 51 dell'articolo 1 della legge 56/14 con l'obiettivo di far rientrare pienamente le province nell'ordinamento degli enti locali disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), superando il regime "extra ordinem" previsto dalla legge 56/14;

la modifica consentirebbe di risolvere diversi problemi interpretativi che derivano dalla precaria disciplina vigente delle Province e di anticipare una riforma organica della legge 56/14, ormai non più rinviabile,

impegna il Governo:

a prevedere misure nella direzione di cui in premessa.

---

## PROPOSTA DI STRALCIO

### Art. 4

#### **S4.100**

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Stralciare il comma 1.*

---

## EMENDAMENTI

### 4.1

MAIORINO, CATALDI

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 4.100

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 4.101

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 4.2

DURNWALDER, PATTON

*Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 2 e 3 sono soppressi.».*

---

### 4.3

DURNWALDER, PATTON

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) il comma 2, è sostituito dal seguente:*

"2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

*b) il comma 3, è sostituito dal seguente:*

"3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a tre anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie."

*1-bis.* I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

---

### 4.103

MUSOLINO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«All'articolo 51, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"»

*b) dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2.1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole: "secondo mandato" sono sostituite dalle seguenti: "terzo mandato". Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano con rife-

rimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «elezione del» inserire le seguenti: «presidente della Giunta regionale,».*

---

#### **4.102**

MUSOLINO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«All'articolo 51, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"»

---

#### **4.5**

DURNWALDER, PATTON

*Al comma 1, sostituire le parole: «fino a 15.000 abitanti» con le seguenti: «fino a 30.000 abitanti».*

---

#### **4.104**

PARRINI

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: «abitanti» inserire le seguenti: «, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia,».*

---

#### **4.7**

DURNWALDER, PATTON

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Al fine di tutelare le loro condizioni peculiari locali e le particolari situazioni ambientali, sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"».

---

#### **4.105**

SPELGATTI, TOSATO, PIROVANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età". All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al comma 10 le parole: "ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi," sono soppresse.».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

#### **G4.100**

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 997-A (Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle

anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale);

premessi che:

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in conversione modifica l'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, elevando da due a tre il numero massimo di mandati consecutivi che possono essere svolti dai sindaci dei comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti ed eliminando qualunque limite di mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

considerato che:

la previsione di un limite al numero dei mandati consecutivi degli organi di vertice degli enti territoriali - regionali e locali - si lega strettamente alla disciplina del sistema elettorale e, in particolare, alla previsione della loro elezione diretta quale "temperamento di sistema" (così Corte cost., sent. n. 60/2023);

la scelta di tale numero deve pertanto conseguire dalla valutazione di una serie complessa di fattori, connessi alla tutela del principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive (art. 51 Cost.), alla tenuta del sistema di governo e in modo particolare al rafforzamento del principio democratico, evitando la concentrazione del potere e il consolidamento di posizioni dominanti - derivanti dalla cristallizzazione della rappresentanza e al più lento ricambio degli organi di vertice - nonché, in generale, alla salvaguardia degli equilibri tra l'organo assembleare rappresentativo e l'organo di vertice, entrambi direttamente legittimati dal corpo elettorale;

come affermato dalla Corte costituzionale "la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi - in stretta connessione con l'elezione diretta dell'organo di vertice dell'ente locale, a cui fa da ponderato contraltare - riflette [...] una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l'effettiva *par condicio* tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali" (Corte cost., sent. n. 60/2023);

tale premessa è ampiamente confermata, ad esempio, dal dato offerto dalla comparazione con la disciplina del sistema elettorale degli enti locali in Spagna, Francia e Regno Unito e in numerosi Länder della Repubblica Federale Tedesca; in tali ordinamenti, infatti, l'assenza della previsione di un limite di mandati si lega al fatto che i sindaci - con l'unica eccezione dell'area metropolitana di Londra - non sono eletti direttamente dal corpo elettorale, ma dall'organo assembleare rappresentativo e che, anche laddove il sistema elettorale assicura esiti di tipo maggioritario - come ad esempio in Francia - è sempre l'elezione dell'organo assembleare a determinare la maggioranza che sosterrà il sindaco;

conseguentemente, un intervento sul limite dei mandati non può prescindere da una riflessione più ampia e comprensiva sul sistema di governo degli enti territoriali - regionali e locali;

il decreto-legge in conversione - destinato a dettare disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 - non è la sede per la disciplina del numero dei mandati elettivi che possono essere ricoperti dai sindaci; si tratta, infatti, di una modifica che - incidendo in modo strutturale e sistematico sull'ordinamento di una grandissima parte dei comuni italiani e sul loro sistema - dovrebbe trovare collocazione nel quadro di una comprensiva revisione dell'ordinamento degli enti locali e della disciplina del loro sistema di governo, nonché - per le regioni - della legislazione quadro adottata ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione;

impegna il Governo:

ad avviare, in raccordo con il Parlamento, con la Conferenza delle regioni e con l'Anci, secondo una logica di ampia condivisione e collaborazione, un percorso di riforma volto a superare le criticità manifestatesi nel corso di questi anni e, più in generale, a migliorare la capacità rappresentativa e di governo di tali fondamentali livelli istituzionali, affrontando in tale sede anche la questione della ridefinizione del numero dei mandati consecutivi degli organi di vertice degli enti territoriali, del rafforzamento dei "temperamenti di sistema" e del ruolo e della funzione delle assemblee elettive.

---

#### **G4.101 (già 4.6)**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premessi che:

l'articolo 4, comma 1, del presente decreto legge innalza il limite da 2 a 3 mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti, eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti,

impegna il Governo:

ad estendere l'innalzamento di detto limite anche ai sindaci dei nuovi comuni sorti a seguito di fusione nell'ultimo mandato amministrativo.

---

#### **G4.102 (già 4.0.4)**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale,

premesso che:

gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano, rispettivamente, le competenze del sindaco e del presidente della provincia e di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;

il potere di ordinanze sindacali, contingibili e urgenti, come previsto dai citati artt. 50 e 54, ha avuto, negli ultimi anni, un'evoluzione giurisprudenziale, amministrativa e penale, che ha finito per snaturarne la ratio;

è quantomai urgente un intervento normativo che meglio definisca i profili sostanziali della responsabilità che consegue all'esercizio o al mancato esercizio di tale potere;

in particolare, occorre distinguere e delimitare i poteri del Sindaco e quelli propri della dirigenza, chiarendo che il Sindaco è responsabile politicamente dell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo mentre i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

occorre altresì chiarire che il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di ordinanza ai sensi dei suddetti articoli 50 e 54, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge,

impegna il Governo:

a valutare, in sede di riforma del TUOEL, disposizioni volte a delimitare meglio la responsabilità del Sindaco per l'esercizio o il mancato esercizio del potere di ordinanza sindacale previsto dagli articoli 50 e 54 del TUEL, nonché a circoscrivere la distinzione tra la gestione amministrativa, di competenza esclusiva dei dirigenti, e le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, di competenza dell'organo politico.

---

**G4.103 (già 4.9)**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

esaminato l'A.S. 997, "Conversione in legge del decreto legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale",

premessi che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame reca modifiche puntuali al T.U.O.E.L. in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale;

l'articolo 64 del T.U.O.E.L. prevede disposizioni relative all'incompatibilità tra consigliere comunale e assessore nella rispettiva giunta;

in particolare, viene previsto che la carica di assessore sia incompatibile con la carica di consigliere comunale e che, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessi dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentri il primo dei non eletti;

sembra opportuno inserire la previsione che, qualora un consigliere comunale che ha assunto la carica di assessore si dimette o viene revocato, può tornare ad assumere la carica di consigliere al posto del consigliere subentrato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire, in un prossimo provvedimento utile, modifiche puntuali all'articolo 64 del T.U.O.E.L. al fine di inserire una previsione che consenta al consigliere comunale che ha assunto la carica di assessore e che si dimette o viene revocato, di tornare ad assumere la carica di consigliere al posto del consigliere subentrato.

---

**G4.104 (già 4.0.1)**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

esaminato l'A.S. 997, "Conversione in legge del decreto legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali

dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale",

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame reca modifiche puntuali al T.U.O.E.L.;

l'articolo 17 del T.U.O.E.L. reca disposizioni relative alle circoscrizioni di decentramento comunale, che necessitano di un intervento di modifica;

in particolare, sarebbe importante che fosse data la possibilità anche ai comuni più piccoli, con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, di avvalersi di organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, quali sono le circoscrizioni di decentramento,

impegna il Governo:

ad intervenire in materia di ordinamento degli enti locali con un provvedimento che riveda in maniera sistematica le disposizioni previste dal T.U.O.E.L. e in particolare le circoscrizioni di decentramento, al fine di consentire anche ai comuni sopra i 100.000 abitanti di articolare il proprio territorio avvalendosi di tali organismi.

---

## EMENDAMENTI

### 4.0.100

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, PARRINI, MELONI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4.1

*(Disposizioni in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province)*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.";

b) all'articolo 54, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge".

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.".»

#### **4.0.101**

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, PARRINI, MELONI, ROSSOMANDO, VALENTE,  
VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4.1**

*(Disposizioni in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, nonché in materia di responsabilità erariale dei sindaci)*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

1-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il termine di cui al comma 2 non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti del sindaco".»

## **Art. 4-bis**

### **4-bis.100**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **4-bis.101**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)*

1. All'articolo 12, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per le liste presentate da uno o più partiti o gruppi politici affiliati a un partito politico europeo che risulti iscritto al registro istituito dall'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e che nell'ultima elezione abbia ottenuto, attraverso i partiti o gruppi politici nazionali affiliati, almeno un seggio al Parlamento europeo. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del rispettivo partito politico europeo a beneficio di una sola lista da presentare nelle circoscrizioni italiane e autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuna sottoscrizione è richiesta, infine, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.».

---

**4-bis.102**

GELMINI, LOMBARDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)*

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis) A decorrere dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle del 2024, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso entro il 30 settembre dell'anno precedente, anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo Parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

4-ter) I presupposti per l'esonero dalla raccolta firme di cui al comma precedente sono riconosciuti ai partiti e ai gruppi politici, su richiesta degli stessi, dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'Interno entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello delle elezioni. I partiti e i gruppi politici, che non presentano istanza di riconoscimento del diritto all'esonero dalla raccolta firme entro il termine ultimo del 15 ottobre, decadono da esso."

*Conseguentemente*, all'articolo 12, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al comma 5 le parole "di cui al precedente comma" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 4, 4-*bis* e 4-*ter*"»

---

### **Art. 4-*ter***

#### **4-*ter*.100**

MAIORINO, CATALDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **4-*ter*.101**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 4-sexies**

### **4-sexies.0.100 (già 4.0.10)**

GELMINI, LOMBARDO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-septies**

*(Disposizioni in materia di propaganda elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale)*

1. All'articolo 13, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) articolo 15, commi 3; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19 »

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel caso di mancato deposito della dichiarazione di cui al precedente comma 6, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 100.000. La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora nella dichiarazione, resa oltre i termini di legge, anche se trasmessa successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del Collegio di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 6-bis, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come da ultimo modificata, si applicano anche per le violazioni dall'obbligo di deposito della rendicontazione delle spese sostenute, riferite all'ultima competizione elettorale di ciascun comune. »

---

**4-sexies.0.101**

LISEI, DELLA PORTA, SPINELLI, DE PRIAMO, BARCAIUOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-septies**

*(Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)*

1. Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale, è ridotto della metà.».

---